

SENATO DELLA REPUBBLICA

———— XV LEGISLATURA ————

N. 1069

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(PRODI)

di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze

(PADOA SCHIOPPA)

col Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

(PECORARO SCANIO)

e col Ministro dell'interno

(AMATO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 OTTOBRE 2006

————

Conversione in legge del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania

————

Onorevoli Senatori. – Il presente decreto-legge è finalizzato ad individuare idonee soluzioni volte al superamento del contesto emergenziale presente nella regione Campania, relativo allo smaltimento dei rifiuti, e necessarie ad evitare possibili ripercussioni o pregiudizi sulla salute della popolazione e sull'ordine pubblico.

Il settore dei rifiuti nella regione Campania versa in una situazione di grave crisi, che risulta in costante aumento a causa, in particolare, delle oggettive difficoltà di individuare discariche ove poter conferire i rifiuti solidi urbani e della mancanza di valide alternative per lo smaltimento dei rifiuti fuori regione.

Con questo provvedimento d'urgenza vengono in particolare individuate misure in grado di superare alcune criticità legate all'attuale gestione del ciclo di smaltimento dei rifiuti, riconoscendo maggiori poteri in capo al nuovo Commissario delegato per l'emergenza in questione, il quale potrà avvalersi di tre sub-commissari, di cui uno con il compito di individuare soluzioni volte ad incrementare la raccolta differenziata.

Sono poi previste ulteriori misure finalizzate a consentire una nuova e più efficiente gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti, consentendo al Commissario delegato la possibilità di individuare le soluzioni ottimali anche attraverso la scelta di soggetti diversi dalle attuali società affidatarie del servizio.

* * *

Articolo 1

Il comma 1 prevede l'accentramento delle competenze in materia di gestione dell'emergenza nel settore dei rifiuti nella persona del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, che, in tale modo, avrà il compito di coordinare in prima persona le attività funzionali al superamento del contesto emergenziale.

Il comma 2 definisce i compiti di coordinamento assegnati al Commissario delegato che, a tale scopo, potrà avvalersi del supporto delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile.

Il comma 3 consente, per una migliore redistribuzione delle competenze e quindi per una più efficiente azione amministrativa, al Commissario delegato la possibilità di avvalersi di tre sub-commissari, ciascuno con ruoli e funzioni specifiche. Sempre nell'ottica di una più efficiente gestione dell'emergenza, lo stesso Commissario sarà supportato da una Commissione costituita da esperti proprio nella individuazione di soluzioni da adottare in caso di emergenze ambientali.

Il comma 4 chiarisce che la nomina di due nuovi sub-commissari rispetto all'attuale previsione e della predetta Commissione non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, avendo previsto una riduzione del personale attualmente impiegato presso la struttura commissariale.

Articolo 2

Il comma 1 introduce misure volte a consentire una maggiore informazione e partecipazione della popolazione locale, interessata da questo provvedimento.

Articolo 3

Il comma 1 dispone, a seguito delle recenti problematiche anche di natura giudiziaria che hanno interessato l'attuale gestione commissariale, l'annullamento della procedura di gara recentemente indetta per l'individuazione dei nuovi affidatari del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, rinviando al nuovo Commissario delegato il compito di ridefinire le condizioni per l'affidamento del servizio in argomento.

Il comma 2 consente al Commissario delegato di ricorrere ad affidamenti diretti anche a soggetti diversi da quelli che attualmente gestiscono il servizio di smaltimento dei rifiuti in Campania.

Articolo 4

L'articolo introduce nuovi meccanismi volti ad incrementare la raccolta differenziata, anche commissariando quelle Amministrazioni comunali che non hanno raggiunto i livelli per la raccolta differenziata stabiliti dalla vigente normativa ambientale.

Articolo 5

Con il comma 1 vengono individuate le discariche, presenti nella regione Campania, idonee al conferimento dei rifiuti che risultano ancora con volumetrie disponibili e che, allo stato attuale, rappresentano l'unica valida soluzione in grado di superare temporaneamente la fase di vera e propria emergenza ambientale e che consentono anche una razionalizzazione dei costi necessari per le attività di smaltimento.

Il comma 2 attribuisce al Commissario delegato il compito di disporre la messa in sicurezza delle discariche che si intendono utilizzare.

Il comma 3 consente al Commissario delegato la possibilità, previa consultazione dei Presidenti delle altre regioni interessate, di attuare il trasferimento di una parte dei rifiuti fuori dalla regione Campania.

Il comma 4 consente al Commissario delegato di avvalersi, per le attività di controllo igienico-sanitario, dei soggetti istituzionalmente competenti.

Il comma 5 attribuisce al Commissario maggiori poteri anche surrogando le competenze attribuite ai sindaci ovvero ai Presidenti delle province ed avvalendosi dei prefetti della regione Campania per l'esercizio delle funzioni in materia di ordine e sicurezza pubblica.

Con il comma 6 si chiarisce che gli oneri derivanti dalle attività sopra descritte saranno posti a carico della tariffa di smaltimento della regione Campania.

Articolo 6

La norma, fornendo un'interpretazione autentica, consente di superare il blocco di numerose contabilità speciali di commissariati nominati in base ad ordinanze di protezione civile per il superamento di varie emergenze, chiarendo che l'impignorabilità dei relativi cespiti già a suo tempo disposta dall'articolo 3, comma 2, del citato decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, e più in particolare la locuzione : «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, e successive modificazioni», esonera le sezioni di tesoreria della Banca d'Italia dall'obbligo dell'accantonamento, così liberando risorse che rimarrebbero altrimenti vincolate per l'eccessivo lasso di tempo occorrente alla definizione dei giudizi di opposizione all'esecuzione e consentendo gli indifferibili interventi di competenza dei Commissari delegati, che risultano attualmente paralizzati.

Articolo 7

L'articolo, prevedendo la soppressione della norma che autorizzava il ricorso ad un solo sub-commissario, si è reso necessario per consentire al Commissario delegato di

avvalersi complessivamente di tre sub-commissari, con competenze diverse, a supporto della propria attività; dispone inoltre l'abrogazione della disposizione sulla razionalizzazione della struttura commissariale, che trova una nuova disciplina nel presente decreto.

Relazione tecnica

Articolo 1, commi 3 e 4

L'intervento normativo proposto non comporta ulteriori oneri per il bilancio dello Stato. Al comma 4 è, infatti, esplicitamente prevista l'invarianza della spesa.

Di conseguenza l'avvalimento da parte del Commissario delegato di tre sub-commissari e della Commissione composta da cinque soggetti di qualificata esperienza è subordinato alla riduzione della struttura commissariale ad oggi composta da circa 117 unità di personale, cui si provvederà con ordinanza di protezione civile da emanare ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. A titolo meramente esemplificativo si può ipotizzare che l'onere per i sub-commissari aggiuntivi ed i cinque membri della commissione, corrisponda a quello per 20 componenti della struttura commissariale.

Resta fermo per l'intera struttura commissariale quanto previsto dall'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di riorganizzazione e riduzione complessiva degli organismi collegiali.

Articolo 2

È prevista l'attività di informazione ai cittadini da parte del Commissario delegato. La disposizione non comporta maggiori oneri in quanto è attività ordinaria ed istituzionale del Commissario delegato ed è svolta nell'ambito delle disponibilità dello stesso a legislazione vigente.

Articolo 4

La norma in questione non comporta ulteriori oneri per la finanza pubblica in quanto con precedenti ordinanze di protezione civile il Commissario delegato è stato autorizzato ad avvalersi di Commissari *ad acta*, ponendosene il relativo onere a carico della disponibilità della struttura commissariale ovvero dei soggetti inadempienti. Si fa presente che l'eventuale nomina dei Commissari *ad acta* sarà comunque disposta nei limiti delle risorse all'uopo individuate e disponibili nella contabilità del Commissario delegato. In ogni caso, le misure per garantire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata sono già previste a legislazione vigente dall'articolo 5 del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21

Articolo 5, comma 1

La disposizione consente al Commissario delegato per il superamento dell'emergenza di utilizzare le discariche già aperte o da individuare ai fini del conferimento dei rifiuti. Al riguardo va osservato che tale disposizione non solo non comporta ulteriori oneri per la finanza pubblica, ma consente di ottenere notevoli risparmi di risorse finanziarie. Ciò in considerazione del fatto che attualmente trasportare i rifiuti fuori regione comporta un costo pari a circa 140 euro a tonnellata, mentre con la predetta disposizione si provvede a conferire nelle discariche della regione Campania individuate dal Commissario delegato, con un costo pari a circa 50 euro a tonnellata.

Per quanto precede e tenuto conto che ogni giorno si producono nella regione Campania circa 7.200 tonnellate di rifiuti, l'utilizzo delle discariche ivi indicate consentirebbe di smaltire l'intero quantitativo prodotto di rifiuti.

Occorre poi evidenziare come il costo per la messa in sicurezza delle predette discariche non graverà sui costi della gestione commissariale, trattandosi di voci di spesa posti a carico dei gestori delle discariche.

Comma 6

Agli oneri derivanti dal presente decreto, in particolare la messa in atto di interventi finalizzati alla sistemazione delle discariche ed infrastrutture, all'eventuale trasferimento fuori regione di una parte dei rifiuti prodotti, al monitoraggio delle attività poste in essere per garantire la salubrità dell'ambiente, allo smaltimento dei rifiuti in sostituzione delle autorità competenti nell'esercizio dei poteri di ordine e sicurezza pubblica, si provvede con le tariffe di smaltimento della regione Campania, introitate mensilmente dalla struttura commissariale al netto delle quote di ristoro dovute ai comuni che ospitano gli impianti di discariche e i siti di stoccaggio. Tali somme ammontano complessivamente a circa 11 milioni di euro e solo nel limite delle risorse introitate, nonché delle eventuali ulteriori residue disponibilità del Commissario, si potrà provvedere agli interventi previsti.

Allegato

*(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)*

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Legge 30 novembre 2005, n. 245

Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile.

... *Omissis* ...

Articolo 2.

(Norme di accelerazione delle procedure di riscossione)

1. Il Commissario delegato per il perseguimento delle attività previste all'articolo 1 provvede tempestivamente al recupero della tariffa di smaltimento dei rifiuti presso i comuni, i relativi consorzi e gli altri affidatari della regione Campania, tenendo conto delle situazioni debitorie certificate dai comuni, o comunque attestata dal Commissario delegato medesimo, fino al termine dell'emergenza previsto dall'articolo 1, comma 6, in esecuzione di ordinanze di protezione civile adottate appositamente ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, altresì utilizzando le procedure di riscossione coattiva ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, ed adottando, ove necessario, misure di carattere sostitutivo a carico dei soggetti debitori.

2. In ogni caso, a fronte del mancato adempimento delle obbligazioni pecuniarie poste a carico dei soggetti indicati nel comma 1, il Ministero dell'interno provvede attraverso corrispondenti riduzioni dei trasferimenti erariali spettanti ai comuni interessati, ivi compresi i trasferimenti a titolo di compartecipazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche le cui risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Dette risorse rimangono acquisite al bilancio dello Stato sino alla concorrenza dell'importo complessivo indicato nell'articolo 7. Le risorse eccedenti sono riassegnate al Fondo della protezione civile per la gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania.

3. Fino alla cessazione dello stato di emergenza, per il pagamento della tariffa di smaltimento dei rifiuti si applica ai soggetti indicati nel comma 1 il regime giuridico delle obbligazioni pubbliche vigente per gli utenti finali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2006.

Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di definire un quadro di adeguate iniziative volte al superamento dell'emergenza nel settore dei rifiuti in atto nel territorio della regione Campania;

Considerata la gravità del contesto socio-economico-ambientale derivante dalla situazione di emergenza in atto, suscettibile di compromettere gravemente i diritti fondamentali della popolazione attualmente esposta al pericolo di epidemie e altri gravi pregiudizi alla salute e considerate altresì le possibili ripercussioni sull'ordine pubblico;

Tenuto conto dell'assoluta urgenza di individuare discariche utilizzabili per conferire i rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania e della mancanza di valide alternative per lo smaltimento dei rifiuti fuori regione;

Considerato il rischio di incendi dei rifiuti attualmente stoccati presso gli impianti di selezione e trattamento, ovvero abbandonati sull'intero territorio campano, e della conseguente emissione di sostanze inquinanti nell'atmosfera;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 ottobre 2006;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Individuazione del Commissario delegato)

1. Al Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono assegnate le funzioni di Commissario delegato per l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania.

2. Il Commissario delegato, per il perseguimento degli obiettivi di cui al presente decreto, oltre ad esercitare i poteri conferiti dalle ordinanze di protezione civile emanate per fronteggiare il medesimo contesto emergenziale, adotta, nell'osservanza dei principi generali dell'ordinamento, gli indispensabili provvedimenti per assicurare ogni forma di tutela degli interessi pubblici primari delle popolazioni interessate e il concorso immediato delle Amministrazioni e degli Enti pubblici, nonché di ogni altra istituzione, organizzazione e soggetto privato, il cui apporto possa comunque risultare utile, utilizzando le strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile.

3. Il Commissario delegato, anche per l'esercizio delle funzioni previste dal presente decreto, si avvale di tre sub-commissari, dei quali uno con funzioni vicarie,

uno dotato di comprovata e specifica esperienza nel settore della raccolta differenziata, individuato d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed uno a cui delegare ulteriori e specifici compiti nell'ambito di determinati settori di intervento. Per il perseguimento degli obiettivi previsti dal presente decreto è costituita dal Commissario delegato una Commissione composta da cinque soggetti di qualificata e comprovata esperienza nella soluzione delle emergenze ambientali.

4. Al fine dell'invarianza della spesa, per l'attuazione del comma 3 e per facilitare il rientro nella gestione ordinaria una volta cessato lo stato di emergenza, con successive ordinanze di protezione civile adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è ridotto l'attuale organico della struttura commissariale.

Articolo 2.

(Informazione e partecipazione dei cittadini)

1. Il Commissario delegato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta, con propria ordinanza, le misure volte ad assicurare l'informazione e la partecipazione dei cittadini in conformità ai principi della «Carta di Aalborg», approvata dai partecipanti alla Conferenza europea sulle città sostenibili, tenutasi ad Aalborg il 27 maggio 1994. Le iniziative di informazione sono attuate in collaborazione con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.

Articolo 3.

(Affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti sulla base delle migliori tecnologie disponibili)

1. In relazione al sopravvenuto aggravamento del contesto emergenziale nel territorio della regione Campania, per l'attuazione degli obiettivi di cui al presente decreto relativi allo smaltimento dei rifiuti sulla base delle migliori tecnologie disponibili, il Commissario delegato ridefinisce le condizioni per l'affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania. Conseguentemente è annullata la procedura di gara indetta dal Commissario di Governo per l'emergenza rifiuti nella regione Campania con propria ordinanza n. 281 del 2 agosto 2006.

2. Fino all'individuazione dell'affidatario per lo smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, il Commissario delegato individua in termini di somma urgenza le soluzioni ottimali per lo smaltimento dei rifiuti e per l'eventuale smaltimento delle ecoballe nelle cave dismesse esistenti nella regione Campania, anche mediante affidamenti diretti a soggetti diversi dalle attuali società affidatarie del servizio.

Articolo 4.

(Misure per la raccolta differenziata)

1. Il Commissario delegato, sentita la struttura di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3529 del 30 giugno 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 dell'11 luglio 2006, verifica il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa vigente in materia di raccolta differenziata, adottando le opportune misure sostitutive, anche mediante la nomina di commissari *ad acta*, nei confronti di tutte le Amministrazioni che non hanno rispettato le percentuali previste dall'articolo 205, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Articolo 5.

(Bonifica, messa in sicurezza e apertura discariche)

1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, salvi ed impregiudicati gli eventuali provvedimenti adottati dall'autorità giudiziaria prima della data di entrata in vigore del presente decreto, per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani o speciali non pericolosi provenienti dalle attività di selezione, trattamento e raccolta dei rifiuti solidi urbani, che potranno essere destinati in via eccezionale fuori regione, sono utilizzate e messe in sicurezza le discariche di «Paenzano 2» nel comune di Tufino, di «Riconta» nel comune di Villaricca e «Difesa grande» nel comune di Ariano Irpino. Sono altresì utilizzate quelle già autorizzate o realizzate dal Commissario delegato – prefetto di Napoli, nonché le ulteriori discariche che il Commissario delegato può individuare per l'attuazione degli obiettivi fissati dal presente decreto. La messa in sicurezza delle predette discariche è comunque assicurata in conformità alla normativa vigente.

2. Il Commissario delegato dispone, con procedure di somma urgenza, i necessari interventi di sistemazione delle discariche e delle relative infrastrutture, anche al fine di aumentarne le volumetrie disponibili, e provvede altresì agli atti consequenziali per la messa in sicurezza, nonché, d'intesa con il Commissario delegato per la bonifica e la tutela delle acque nella regione Campania, alla bonifica dei territori interessati.

3. Il Commissario delegato può disporre, sentiti i Presidenti delle regioni interessate, il trasferimento fuori regione di una parte dei rifiuti prodotti.

4. Al fine di assicurare il compiuto monitoraggio delle attività da porre in essere ai sensi del presente decreto e per garantire adeguati livelli di salubrità dell'ambiente a tutela delle collettività locali, il Commissario delegato si avvale dei soggetti istituzionalmente deputati alle attività di controllo e verifica in materia igienico-sanitaria, definendo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le comunità locali tutte le necessarie iniziative per garantire piena informazione, partecipazione e trasparenza alle attività poste in essere.

5. Il Commissario delegato assicura il ciclo di smaltimento dei rifiuti sostituendosi ai sindaci ed ai Presidenti delle province della regione Campania per l'esercizio delle competenze di cui agli articoli 50 e 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive

modificazioni, nonché, avvalendosi dei prefetti della regione Campania territorialmente competenti, per l'esercizio dei poteri in materia di ordine e sicurezza pubblica di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

6. Gli interventi da porre in essere ai sensi del presente decreto gravano sulla tariffa di smaltimento dei rifiuti della regione Campania.

Articolo 6.

(Pignoramenti)

1. L'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, si interpreta nel senso che l'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, e successive modificazioni, si applica alle risorse comunque dirette a finanziare le contabilità speciali istituite con ordinanze emanate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; tali risorse sono insuscettibili di pignoramento o sequestro.

Articolo 7.

(Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia gli articoli 1, comma 9, e 8, comma 2, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21.

Articolo 8.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 ottobre 2006.

NAPOLITANO

Prodi – Padoa Schioppa –
Pecoraro Scanio – Amato

Visto, *il Guardasigilli*: Mastella